

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2021, n. 21

“Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Integrazioni alla l.r. 25/2008

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Definizioni)”

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono:

- a) Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza classe);
- b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe);
- c) Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);
- d) Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);
- e) distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica dal concessionario sugli elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa tensione;
- f) elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi;
- g) opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad esempio armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);
- h) esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici;
- i) limite di esposizione: valore de campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti);
- j) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Detto valore è definito dall'articolo 3 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione realizzazione di piani di risanamento;
- k) obiettivi di qualità: limite definito dall'articolo 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree

di gioco per l'infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti;

- l) impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
- m) produttore: soggetto richiedente "la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi";
- n) proponente o richiedente: soggetto legittimato, in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e opere accessorie;
- o) autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata, per assentire le linee, opere e impianti come descritti all'articolo 4, comma 2, della l.r. 25/2008."

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/2008

- 1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 25/2008 le parole: "sola denuncia di inizio lavori" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzazione semplificata";
- 2) Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole: "impianti elettrici" sono aggiunte le seguenti: "e relative opere accessorie";
 - b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "ovvero che sia direttamente connesso a un impianto in media tensione, autorizzato ai sensi delle presenti norme. L'esercente è tenuto a comunicare all'amministrazione competente la data di inizio lavori e la consistenza degli stessi."

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/2008

- 1. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 25/2008, sono apportate le seguenti integrazioni:
 - a) dopo le parole: "il parere" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso quello urbanistico,";
 - b) dopo le parole: "procedimenti riguardanti" sono inserite le seguenti: "le varianti ai piani urbanistici, per i quali vale quanto disposto al comma 3 dell'articolo 12,";
 - c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di questo comma non si applicano inoltre agli atti e procedimenti riguardanti le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 3 dell'articolo 12."

Art. 4

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 25/2008

- 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2008 le parole: "La denuncia di inizio lavori" sono sostituite dalle seguenti: "La richiesta di autorizzazione semplificata o denuncia di inizio lavori".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 25/2008 le parole: "l'esercente può procedere alla realizzazione dell'opera" sono sostituite dalle seguenti: ", l'impianto oggetto della denuncia deve ritenersi assentito e si può dar corso all'avvio dei lavori."

Art. 5

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/2008

- 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: "L'autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e l'autorizzazione semplificata";
 - b) le parole: "può essere revocata" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere revocate".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo la parola: "L'autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e l'autorizzazione semplificata";
 - b) le parole "può essere sospesa" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere sospese".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2021

MICHELE EMILIANO